



## CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

### SEGRETARIO GENERALE

**Ufficio Elettorale**

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676216 - E-mail [ufficio.elettorale@comune.ragusa.it](mailto:ufficio.elettorale@comune.ragusa.it)

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a .....  
nato a ..... il .....  
tel. ..... cell. ..... fax .....  
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione ....., residente in codesto Comune, Via ..... N. ...., in possesso del titolo di studio di ..... conseguito nell'anno ..... presso ..... , con sede in ..... ,  
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari per le **Corte di Assise**

*c h i e d e*

la iscrizione in tali elenchi.

Allega fotocopia del titolo di studio  
(autenticata o con autodichiarazione ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n° 445 art. 76)

Allega copia del seguente documento di riconoscimento .....

Ragusa, .....

**IL RICHIEDENTE**

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

**Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;  
b) buona condotta morale;  
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;  
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.